



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **n. 3228/2023 R.G.** promossa da:

FRANCESCO CRISCI, nato a San Felice a Cancellò (CE), il 06/09/1989, e residente ivi in via Cantariello n. 2, rappresentato e difeso da "LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati", in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F./P.IVA 15571631009 – info@pec.legittimazione.it), procuratore antistatario e, per essa, dall'Avv. Giuseppe AMETRANO, presso cui elettivamente domicilia in Roma, 00164, in Via Antonio Sogliano n. 70, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a ripetizione trattamento di integrazione salariale CIG Covid.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo del 25.5.2023 l'odierno ricorrente, premesso *di* essere stato dipendente della Gardenia s.r.l. presso l'aeroporto Capodichino di Napoli - in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento al VI livello del C.C.N.L. Trasporto aereo – Settore Handler, con la qualifica di operaio - fino alla data del licenziamento del 1.6.2020, prorogato al 17.8.2020 per l'emergenza epidemiologica Covid-19, ha esposto *di* avere impugnato innanzi al Tribunale di Napoli il 20.7.2020, insieme agli altri dodici dipendenti cui era toccata medesima sorte, il licenziamento, dichiarato nullo con ordine conseguente di reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno con sentenza del 27.5.2021 e successivamente passata in giudicato.

Ha altresì narrato *che*, nelle more del giudizio (30.4.2021), il datore di lavoro aveva revocato tardivamente il proprio provvedimento espulsivo, con la conseguenza che i lavoratori, compreso il ricorrente, rifiutavano legittimamente il ripristino del rapporto di lavoro ed esercitavano il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 123/2015 per il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione.

Che, pertanto, con la citata pronuncia il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'avvenuta risoluzione del rapporto a far data dal 12.5.2021, data della comunicazione di esercizio dell'opzione.

Su tali premesse, ha lamentato l'illegittimità delle svariate note del 9.11.2022 (ricevute il 30.11.2022) con cui l'INPS comunicava l'annullamento dell'indennità di integrazione salariale (cd. "assegni fondi solidarietà") per l'avvenuta/disposta reintegra e ne chiedeva la restituzione, ritenendo *di* avere diritto alla prestazione per il periodo dal 17.08.2020 al 30.05.2021, in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere, come da statuizione giudiziaria. Ha censurato anche l'ulteriore vizio di omessa comunicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere per opporsi all'indebito.

Ha inoltre evidenziato *di* aver presentato avverso tali note un unico e cumulativo ricorso amministrativo per tutti gli indebiti il 21.2.2023, ma *di* aver ottenuto il giorno seguente una pronuncia di irricevibilità, essendo necessario proporre un ricorso per ciascun indebitato.

Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di recupero e l'accertamento del proprio diritto all'integrazione salariale per il periodo dedotto, col favore delle spese da distrarsi per anticipo fattone.

Con costituzione del 21.8.2024 l'INPS ha difeso la legittimità del proprio operato con svariate argomentazioni, ponendo in luce un intento fraudolento da parte dell'azienda, di carattere elusivo dell'obbligo contributivo.

Pertanto, ha insistito per l'infondatezza della pretesa e ne ha chiesto il rigetto.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In premessa, mette conto evidenziare che, nel merito, ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa; quando ad agire sia invece l'*accipiens*, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.

Trovano applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ai sensi dell'**art. 2697 c.c.** è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto.

La considerazione generale di partenza è che la giurisdizione ordinaria concerne il rapporto e non l'atto, come accade, invece, in quella amministrativa, con la conseguenza che il sindacato del Giudice adito deve vagliare la fondatezza della pretesa, non potendosi arrestare agli **aspetti formali-contenutistici** del provvedimento contestato, come quello concernente la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui rivolgersi per la tutela dei propri diritti, che rappresenta censura – sollevata in ricorso - inconferente ai fini della decidibilità nel merito della questione.

Va rammentato come, infatti, l'emissione di provvedimenti di disconoscimento/revisione o ricalcolo della prestazione già riconosciuta costituisca una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto e che, in tal caso, è la parte tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del proprio diritto nel **merito**.

Sotto quest'ultimo profilo, la richiesta attorea è infondata in fatto ed in diritto per quanto si legge nella relazione e nella documentazione amministrativa allegate alla memoria di costituzione dell'Ente Previdenziale (cfr. all. 1): *“Al riguarda giova ricostruire la vicenda relativa al rapporto di lavoro con la Gardenia SRL, matricola 5132645198.*

Alcuni lavoratori, tra i quali rientra Crisci Francesco, percettori di integrazione salariale Covid da marzo 2020 a luglio 2020, sono stati licenziati in data 17/08/2020.

Hanno presentato domanda di Naspi, che è stata pagata.

Gli stessi hanno impugnato il licenziamento ed ottenuto sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro.

Entro 30 giorni dalla sentenza hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 18, comma 3 L. 300/1970.

Il datore di lavoro, dopo aver revocato i licenziamenti in corso di causa annullando l'UNILAV di cessazione in data 23/03/2021, ha chiesto il 29/03/2021 il pagamento della cassa integrazione COVID per il periodo dal 20/07/2020 al 20/03/2021.

Ad aprile 2021 presentava una nuova domanda di FIS per il periodo da aprile 2021 ad ottobre 2021.

Tali domande attengono solo a 8 lavoratori interessati dalla vicenda di illegittimo licenziamento, a fronte di una forza aziendale che nei mesi oggetto di richiesta di integrazione salariale varia da un minimo di 45 ad un massimo di 70 dipendenti.

La revoca del licenziamento, peraltro, come indicato nel ricorso era priva di effetti in quanto irrualmente presentata.

Le richieste di pagamento diretto conseguenti all'autorizzazione a fruire del trattamento (modelli SR41) per il periodo compreso tra agosto 2020 e aprile 2021 sono stati inviati a giugno 2021 e pagati per effetto della riapertura dei termini.

I periodi da maggio 2021 in poi erano stati inviati nei termini e pagati.

È evidente che l'azienda ha richiesto il trattamento della cassa integrazione a posteriori e quindi con chiaro intento elusivo dell'obbligo contributivo.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'indebito per la cassa integrazione a maggior ragione, a seguito del riconoscimento del diritto alla Naspi avvenuto con sentenza nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1143/2024".

Dagli atti, quindi, emerge che l'azienda datrice di lavoro con l'UNILAV del 23.03.2021 revocava il precedente licenziamento del dipendente Crisci Francesco e in data 29.03.2021, dunque *ex post*, chiedeva l'autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'Inps della integrazione salariale (FIS) per il periodo dal 17.08.2020 al 30.05.2021; tanto solo per i dipendenti coinvolti nel giudizio di impugnativa del licenziamento innanzi al Tribunale di Napoli, a fronte di una forza lavoro di circa 70 dipendenti.

Premesso che l'integrazione salariale spetta solo qualora vi sia stata una sospensione dell'attività lavorativa, come correttamente posto in luce dalla Difesa erariale, in realtà, per il periodo in questione - ovvero dal 17.08.2020 al 30.05.2021 - per stessa ammissione del ricorrente, non vi è stata alcuna sospensione dell'attività lavorativa, tant'è vero che il lavoratore per effetto della sentenza declaratoria di nullità del licenziamento – *tamquam non fuisset* - emessa dal Tribunale di Napoli, risulta essere stato dipendente della azienda datrice di lavoro.

Infatti, dall'UNILAV aggiornato inviato dal datore di lavoro in data 7.7.2021 il rapporto di lavoro con il Crisci risulta cessato solo a far data dal 13.05.2021; quindi, fino a questa data il ricorrente era in servizio presso il datore di lavoro, il suo rapporto di lavoro non era sospeso e quindi egli non aveva certamente diritto ad ottenere dall'Istituto Previdenziale anche l'integrazione salariale.

L'INPS ha anche precisato che generalmente l'azienda datrice di lavoro deve far richiesta anticipatamente dell'aiuto economico della integrazione salariale qualora preveda per alcuni dipendenti dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa, con necessità, quindi, di chiedere allo Stato, ovvero all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un aiuto economico nel pagamento diretto della integrazione salariale (ora FIS), assoggettandosi però nel frattempo all'obbligo di versare la relativa contribuzione.

Contrariamente a tanto, nel caso di specie, l'azienda ha chiesto solo a posteriori – e, precisamente, in data 29.3.2021 - l'integrazione salariale per il precedente periodo dal 17.08.2020 al marzo 2021 (poi prorogato ad ottobre 2021), tra l'altro non per tutti i propri numerosi dipendenti, ma solo per alcuni e solo per quelli, tra cui il ricorrente, per i quali di fatto, proprio in virtù della menzionata sentenza del Tribunale di Napoli n. 3593/2021, ormai *res judicata*, il rapporto di lavoro non era sospeso ma era proseguito per la nullità del provvedimento espulsivo comminato, con risoluzione avvenuta solo a far data dal 13.05.2021, ovvero dalla comunicazione dell'esercizio del proprio diritto di opzione per l'indennità sostitutiva di reintegra.

V'è più che per lo stesso periodo dal 17.08.2020 al 30.05.2021 il ricorrente, proprio perché non vi era stata alcuna sospensione del rapporto di lavoro, ha ricevuto l'accredito dall'Inps della contribuzione figurativa e ha ottenuto il pagamento della NASPI, ovvero del trattamento di disoccupazione, prestazione che presuppone quale condizione imprescindibile la cessazione involontaria del rapporto lavorativo.

Pretendere dall'Inps di mantenere anche il pagamento della integrazione salariale (ora FIS) è infondato, atteso che per il medesimo periodo non possono essersi verificate le condizioni e i presupposti per ottenere a carico della collettività sia la NASPI (cessazione del rapporto di lavoro involontaria), che l'integrazione salariale (sospensione del rapporto di lavoro).

Proprio in virtù della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2222/2025 pubbl. il 17/05/2025 (*cf.* all.) che ha riconosciuto il diritto alla NASPI per il periodo in questione, è evidente che per il medesimo periodo risulta essere incompatibile e non riscuotibile anche l'integrazione salariale.

Privo di pregio, infine, è il rilievo mosso dalla Difesa con le note del 23.9.2025, secondo cui non vi sarebbe coincidenza dei periodi in questione, in quanto le somme percepite dal Crisci a titolo di CIG in data 09/09/2020, 06/08/2020 e 01/07/2020 sono relative ai periodi dal 22/06/2020 al 05/07/2020, dal 18/05/2020 al 20/06/2020 e dal 16/03/2020 al 16/05/2020 (*cf.* all. 1 – schermata riassuntiva con le date di pagamento e le prestazioni pagate). Tuttavia, è agli atti che gli indebiti in questione si riferiscono ai diversi periodi di: da agosto a dicembre 2020, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021; per cui la circostanza che l'Ente abbia richiesto prestazioni erogate per periodi antecedenti alla data del licenziamento del 17.8.2020 è smentita *per tabulas*.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Stimasi equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, per l'assoluta novità e l'opinabilità della *quaestio juris* decisiva del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*